

COMUNE DI COSSANO CANAVESE

PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 39

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
EX ART. 20 D. LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16.06.2017
N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31 DICEMBRE 2023.

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **diciotto**, del mese di **dicembre**, alle ore **diciotto** e minuti **trenta**, nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato per ravvisata necessità dal Sindaco, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
SILETTO Aurelia - Presidente	Sì
NARDIN Renzo - Assessore	Sì
AVETTA Alberto - Consigliere	No
VERZA Filippo - Consigliere	Sì
PALLOZZI Chiara - Consigliere	Sì
PELLER Lidia - Consigliere	Sì
ANELLI Fiorenza - Vice Sindaco	Sì
SCALA Patrizia - Consigliere	Sì
VOGLIANO Simona - Consigliere	Sì (da remoto)
FRANCESIO Fernanda - Consigliere	Sì
EFFROI Massimo - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Assume la Presidenza la sig.ra SILETTO Aurelia, PRESIDENTE.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dr.ssa Graziana Ausilia GRAZIANI**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

C.C. N. 39 DEL 18/12/2024

OGGETTO : RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D. LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16.06.2017 N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31 DICEMBRE 2023.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 28 del 26/06/2024 di attribuzione responsabilità servizi;

Richiamate:

- la delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 20/12/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 20/12/2023 di approvazione del PEG anno 2024;
- la delibera della Giunta Comunale n. 16 del 03/04/2024 di approvazione del Rendiconto d'Esercizio finanziario 2023;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 27/11/2024 di presa d'atto di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2025/2027;

Visti:

- lo Statuto comunale;
- il vigente ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000;
- il Regolamento Comunale di Contabilità e s.m.i.;

Considerato quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 07/05/2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014, approvata con C.C. n. 4 del 31.03.2016;

Ricordato che con C.C. n. 10 del 29.09.2017 si effettuava la revisione straordinaria delle partecipazioni possedute ex art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016;

Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. è obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2024 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2023;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;

- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato 1, sul modello della deliberazione della corte dei conti n.19 del 19 luglio 2017, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che nel suo complesso costituisce aggiornamento al "piano operativo di razionalizzazione";

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

Dato atto che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D. Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Visto riferimento al modello di rilevazione che, opportunamente compilato, diventa l'ALLEGATO della presente deliberazione;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D. Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile di Servizio in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del Testo unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.02.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 213 del 07.12.2012;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

-Di prendere atto e approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2023, accertandole come da allegato 1 alla presente deliberazione, che del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale e rappresenta aggiornamento del "piano operativo di razionalizzazione";

-Di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente deliberazione.

Parere di regolarità tecnica e contabile

Si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio

Aurelia SILETTO

Cossano C.se, 09/12/2024

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suddetta proposta di deliberazione corredata dai conseguenti pareri favorevoli ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 49, primo comma, e 147 bis del D.Lgs n.267/2000 e dell'art.12 del Regolamento comunale sui controlli interni;

Dopo ampia discussione, con votazione espressa nelle forme di legge, che dà il seguente risultato:

Presenti: 10

Votanti: 10

Favorevoli: 10

Contrari: 0

Astenuti: 0

DELIBERA

- Di approvare integralmente la suesposta proposta di deliberazione.

La presente deliberazione diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° del d.lgs 267/2000).

Approvato e sottoscritto in originale firmati

IL PRESIDENTE
SILETTO Aurelia

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Graziana Ausilia GRAZIANI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 03/01/2025

li 03/01/2025

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**
FRANZIN Alberto

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio, certifica che la su estesa Deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune ed attesta che la stessa è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. Enti Locali 267/2000) ed inoltre resta inteso che le delibere dichiarate immediatamente eseguibili ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, sono eseguibili dal momento stesso della loro adozione.

li 03/01/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SILETTO Aurelia
